RegioneLombardia

Regione Lombardia - Giunta
DIREZIONE GENERALE AGRICOLTURA

Piazza Città di Lombardia, 1
20124 Milano
Tel. 02 6765.1

www.regione.lombardia.it
E-mail: agricoltura@pec.regione.lombardia.it

Prot. M1.2015.0359007
del 26/11/2015

Ai sindaci dei Comuni
di Regione Lombardia

E p.c.
alle OOPP Agricole
Coldiretti Lombardia
Confagricoltura Lombardia
CIA Lombardia
Copagri Lombardia

Loro sedi

Oggetto: competenze regionali e sindacali in merito al divieto autunno-invernale di utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento.

Egregio Sindaco,

l'Assessorato all'Agricoltura di Regione Lombardia e ANCI intendono chiarire congiuntamente le competenze in capo a Regione Lombardia – Direzione Generale Agricoltura e ai Sindaci dei Comuni lombardi in ordine alla gestione dei divieti di utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento stabiliti in applicazione della direttiva nitrati.

In considerazione della delicatezza della materia che è oggetto di verifica da parte della Commissione Europea, si ritiene importante condividere un approccio corretto e coerente da parte dei diversi enti territoriali coinvolti (Stato, Regione, Provincie e Comuni), nell'ambito delle rispettive competenze, anche in considerazione dell'impatto che eventuali disparità di intervento potrebbe avere sulle imprese agricole.

A tal fine si ricorda che l'applicazione della direttiva nitrati (91/676/CEE) è avvenuta con:

- l'emanazione di provvedimenti di livello statale (D. Lgs 152/2006, D.M. 7 aprile 2006) seguiti da provvedimenti specifici regionali che, per la Lombardia, sono rappresentati dalla DGR 5868/2007 per le zone non vulnerabili ai nitrati e DGR 2208/2011 (Programma d'azione nitrati) per le zone vulnerabili;

I provvedimenti richiamati attribuiscono alla Regione Lombardia - Direzione Generale Agricoltura - la competenza esclusiva nell'applicazione della direttiva nitrati e, con riferimento ai divieti di spandimento degli effluenti zootecnici, l'obbligo di definire ogni anno il periodo di divieto autunno-invernale di utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento oltre che dei fertilizzanti azotati, per periodi minimi la cui durata è stabilita dai provvedimenti sopra richiamati per le varie tipologie di effluente. Regione

Lombardia ha inoltre la facoltà, in presenza di cause di forza maggiore generalizzate, di sospendere il divieto.

Ferma restando la competenza regionale esclusiva alla determinazione del periodo di divieto, è prevista per i Sindaci la facoltà di emanare ordinanze relative allo spandimento degli effluenti di allevamento, in applicazione dell'art. 50 "Competenze del sindaco e del presidente della provincia" del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali" (GU n.227 del 28-9-2000 - Suppl. Ordinario n. 162). Tale disposizione, al punto 5, recita: "In particolare, in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale, le ordinanze contingibili e urgenti sono adottate dal sindaco, quale rappresentante della comunità locale. (... omissis ...)".

Si ritiene che una lettura coerente della norma e delle rispettive competenze dei vari gradi di amministrazione territoriale, conduca ad una interpretazione restrittiva della possibilità di emettere ordinanze in materia di spandimento dei reflui zootecnici. In particolare si ritiene che questa facoltà sia da circoscrivere a casi di comprovata necessità, individuati con riferimento alla situazione di specifiche aziende agricole puntualmente individuate, debba essere motivata con emergenze sanitarie o di igiene pubblica, e non possa assumere la forma di provvedimento generalizzato.

Appare pertanto esclusa la facoltà del sindaco di derogare al periodo di divieto definito dalla Regione, mentre rientra nelle sue competenze emettere ordinanze che consentono periodi di spandimento per esigenze di tutela della salute pubblica, previa una precisa e puntuale attività di verifica delle condizioni segnalate dalle singole imprese. Restano altresì escluse ordinanze generiche, cioè rivolte all'insieme delle imprese stabilite sul territorio comunale.

In conclusione si ritiene che, verificata la sussistenza delle condizioni puntuali di cui sopra, l'ordinanza sindacale debba indicare:

- l'azienda o le aziende a cui si applica;
- la quantità di effluente che può essere sparsa, nei limiti di quella necessaria per mettere in sicurezza i bacini di stoccaggio (evitando lo svuotamento delle vasche di stoccaggio);
- i giorni nei quali spandere gli effluenti, tenendo conto delle condizioni meteo;
- i terreni sui quali spandere, (individuandoli al fine di garantire che ricadano nel territorio comunale di competenza);
- la necessità di interramento immediato (max. 24 ore) degli effluenti sparsi oppure, se più restrittivo, sulla base del regolamento di igiene.

È opportuno infine che le imprese destinatarie di tali provvedimenti non beneficino di deroghe in maniera ripetuta nel tempo in quanto questa situazione potrebbe prefigurare una inadeguatezza rispetto ai vincoli posti dalla normativa che applica la direttiva nitrati, che deve essere corretta tramite un'azione di adeguamento strutturale.

Infine è necessario trasmettere le eventuali ordinanze sindacali emesse per conoscenza alla Direzione Generale Agricoltura di Regione Lombardia, che avrà un ulteriore elemento di comprensione utile ad integrare il sistema di monitoraggio sull'attuazione delle disposizioni attuative della direttiva nitrati.

Cordiali saluti

Presidente Dipartimento Ambiente
ANCI Lombardia
Mario Colombo

Direttore Generale Agricoltura
Regione Lombardia
Roberto Cova